



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 82 del 24/06/2011

Oggetto:

Autorizzazione a ricorrere in appello avverso la Sentenza n. 531/13/10 depositata il 29.10.2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza su ricorso di EUROGEST S.R.L. avverso cartella di pagamento TARSU n. 0342009000892691000 riferimento anno 2008 e nomina rappresentante in giudizio davanti la Commissione Tributaria Regionale della Calabria.

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di giugno, a partire dalle ore 14.30, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario OCCHIUTO:

		Pres.	Ass.
<i>Katya GENTILE</i>	<i>V.Sindaco</i>	X	-
<i>Davide BRUNO</i>	<i>Asses.</i>	X	-
<i>Alessandra DE ROSA</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Giuseppe DE ROSE</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Martina HAUSER</i>	<i>""</i>	-	X
<i>Marina MACHI'</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Rosaria SUCCURRO</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Luciano VIGNA</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Carmine VIZZA</i>	<i>""</i>	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 101/2011) che si riporta integralmente:

STAFF TRIBUTI

Proponente ARNONE FRANCESCO (RESP.SETT.)

Premesso che:

-la Sezione N. 13 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha depositato in data 29/03/2011 la sentenza n. 531/13/10 pronunciata il 16/2/2010;

-la predetta sentenza ha disposto l'accoglimento del ricorso di EUROGEST S.r.l. con sede legale in Castrolibero Via L. Da Vinci in persona del legale rappresentante Sig. Davide Sorrentino avverso la cartella di pagamento TARSU in oggetto;

-in particolare la Commissione nel motivare la sentenza n. 531/13/10 ha osservato: “ *L'invocata normativa di favore D.Lgs. n. 4/08 non può essere applicata per i seguenti motivi: 1) è subordinata all'entrata in vigore del sistema Tariffa per gli Enti, che hanno in vigore il sistema Tassa, che ancora non è avvenuto 2) è altresì connessa all'emanazione di apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico 3) per il 2008 il comma 166 della Legge n. 244/07 ha lasciato il sistema di prelievo della TARSU invariato anche per il 2009*”;

-dette motivazioni sono le stesse riportate nelle controdeduzioni del Comune per chiedere il rigetto della domanda attrice per cui non si comprende la decisione assunta dalla C.T.P.;

Dato atto che emerge l'opportunità di autorizzare a ricorrere in appello per il seguente motivo:

La decisione della C.T.P. favorevole alla Società ricorrente è contraddittoria in relazione alle stesse motivazioni contenute nella sentenza per cui si ribadisce che l'entrata in vigore del D.Lgs. 4/08 è subordinata all'approvazione dei nuovi criteri di assimilabilità dei rifiuti urbani da parte del competente Ministero. A tutt'oggi tale decreto non è stato ancora emanato, per cui le predette disposizioni non trovano attuazione.

Si ritiene, infatti, che resta tuttora valido il disposto dell'art. 1, comma 184 lettera b) della finanziaria 2007, che ha un orizzonte di efficacia non limitato al 2007, ma piuttosto condizionato alla completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, con la conseguenza che il limite di superficie opererà solo quando saranno emanati i nuovi regolamenti statali in tema di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani;

Precisato che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio comunale, salvo eventuali spese di soccombenza, da impegnare con successivo provvedimento sugli esercizi finanziari di competenza.

Tanto premesso

Si propone all'on. Giunta di deliberare quanto segue:

1) di proporre ricorso in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro avverso la sentenza 531/13/10 pronunciata il 16/02/2010 e depositata in data 29/10/2010;

2) di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante pro-tempore del Comune di Cosenza, a costituirsi in giudizio, con il patrocinio congiunto o disgiunto del dott. Francesco Arnone e del Dott. Fedele Arturo Penna rispettivamente dirigente e funzionario dello Staff Tributi;

3) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica al Sig. Dirigente dello Staff Tributi.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cosenza 12/05/2011

F.TO ARNONE FRANCESCO

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1) di proporre ricorso in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro avverso la sentenza 531/13/10 pronunciata il 16/02/2010 e depositata in data 29/10/2010;

2) di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante pro-tempore del Comune di Cosenza, a costituirsi in giudizio, con il patrocinio congiunto o disgiunto del dott. Francesco Arnone e del Dott. Fedele Arturo Penna rispettivamente dirigente e funzionario dello Staff Tributi;

3) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica al Sig. Dirigente dello Staff Tributi.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del T.u.o.e.l. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Mario OCCHIUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO avv. Francesco GROSSI



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
Il Funzionario Delegato
F.TO DOTT. ANTONIO VALENTINI

Cosenza 24/06/2011

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza 24/06/2011

F.TO AVV. FRANCESCO GROSSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
